



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Relatore

Oggetto:

FILIAZIONE

MINORI

Ud.03/12/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 10741/2024 R.G. proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato  
[REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED], n.q. di curatore del minore [REDACTED]  
[REDACTED]

-intimati-

avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 407/2024 depositata il 06/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

**FATTI DI CAUSA**

[REDACTED] ha proposto impugnazione con ricorso ex art. 111 comma 7 Cost. avverso il decreto avente ad oggetto la sospensione della responsabilità genitoriale sul figlio minore



██████████ con affidamento ai servizi sociali e collocamento in casa famiglia, lamentando tra l'altro l'omessa nomina curatore speciale. Il Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni di Salerno chiedeva in data 11 aprile 2022 la decadenza dalla responsabilità genitoriale di ██████████ genitori di ██████████ (2010). Il Tribunale minorile sulla base della osservazione dei servizi sociali, ha rilevato una serie di problematiche tra cui un'alta conflittualità tra i genitori, denunce di violenze domestiche, aggressività del bambino, uso smodato di cellulari, problematiche scolastiche; e ha disposto l'affidamento di ██████████ al servizio sociale il collocamento in casa famiglia con assoluto divieto di dispositivi elettronici e contatti con i genitori da modulare in seguito; ha sospeso i genitori dalla responsabilità genitoriale mandando al tribunale per la nomina di un tutore "nella persona dell'attuale curatore".

██████████ ha proposto reclamo; anche ██████████ ha proposto un reclamo e ha chiesto la riunione al reclamo presentato dall'altro genitore; nel procedimento di reclamo si è costituita l'avvocato ██████████ in qualità di curatore speciale del minore ██████████

La Corte d'appello ha respinto entrambi i reclami ritenendo che vi sono i presupposti per l'affidamento del minore ai servizi sociali data la problematicità del comportamento dei genitori nonostante l'attività di sostegno svolta da gli stessi servizi sociali. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ██████████ affidandosi a cinque motivi. Non costituite la controparti. Il ricorrente ha depositato memoria.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n.3. c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 78 c.p.c. anche in combinato disposto con l'art.



354 c.p.c. per non avere la Corte, sebbene fosse stato ampiamente dedotto ed eccepito dalla parte reclamante, rilevato, nè censurato, ex art. 354 c.p.c., comma 1, l'omessa nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., nel giudizio di primo grado fin dall'apertura del procedimento. Il ricorrente deduce che la nomina del curatore speciale da parte è infatti avvenuta solo con decreto datato 27/03/23 e depositato in pari data, a due mesi dalla rimessione della causa al Collegio e non fin dall'inizio della procedura; lamenta che in questo caso il conflitto di interessi è in *re ipsa* e che avrebbe richiesto la nomina sin dall'inizio del procedimento

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all' art. 336 c.c., commi 1 e 4, anche in combinato disposto con l'art. 354 c.p.c., comma 1, ovvero 4, non avendo la Corte territoriale rilevato, nè censurato ex art. 354 c.p.c., comma 1, l'omessa assistenza di un difensore al minore prevista dall'art. 336 c.c. comma 4;-trattandosi di procedimento instaurato in data antecedente al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197-, che rinviava, per quanto atteneva al proprio ambito di applicazione, al comma 1 dello stesso articolo. La mancata nomina di un curatore speciale al minore ne ha precluso altresì la difesa tecnica che avrebbe dovuto essergli invece garantita sin dall'inizio del giudizio di primo grado da un difensore nominato da un curatore speciale, che avrebbe potuto nominare anche se stesso. Da quanto detto emerge la nullità dell'intero procedimento ex art. 354 c.p.c. comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, nonché del provvedimento impugnato.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 nn. 3 e 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di



diritto, e segnatamente: degli art. 101 c.p.c., comma 1 e art. 102 c.p.c., comma 1, nonché art. 111 cost., comma 3 e art. 24 cost., in combinato disposto e con l'art. 354 c.p.c., atteso che il decreto impugnato, avendo totalmente ommesso di rilevare e censurare la violazione - *rectius*, la non applicazione delle norme di cui all'art. 78 c.p.c. e art. 336 c.c., commi 1 e 4, non ha garantito al minore, parte sostanziale e processuale del giudizio ex art. 333 c.c., la sua partecipazione a tale giudizio per ben un anno. Il ricorrente deduce che dalle sopra denunciate violazioni emerge la mancata instaurazione di un contraddittorio integro, non avendo partecipato al processo il minore a mezzo di un difensore, benché ne fosse litisconsorte necessario.

4.- I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono infondati. Il ricorrente lamenta sostanzialmente la violazione del contraddittorio per difetto di rappresentanza e difesa del minore nel corso del giudizio di primo grado e fino a due mesi prima che la causa venisse assunta in decisione dal giudice di prima istanza. Ne conseguirebbe, secondo il ricorrente, la nullità del processo con necessità di restituzione degli atti al primo giudice.

La tesi non è condivisibile. Sebbene si tratti di un *error in procedendo*, se ne deve escludere nel caso di specie la concreta rilevanza, in armonia al consolidato principio espresso da questa Corte, secondo il quale la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non deve essere vista in funzione meramente autoreferenziale, e cioè di tutela dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma in un'ottica funzionale per garantire, piuttosto, l'eliminazione del pregiudizio concretamente sofferto (Cass. n. 18635/ 2011; Cass. n. 1201/2012 Cass. n. 26831/ 2014; Cass. n. 6330/ 2014; Cass. n. 15037/2018; Cass. s.u. n. 20935/ 2009).



4.1.- Questi principi possono trovare applicazione, con gli opportuni adattamenti, anche in tema di giudizi che riguardano il minore, per quanto attiene al suo diritto di parteciparvi.

Il minore, come è noto, è soggetto titolare di diritti e di interessi ma non ha la piena capacità di agire, sebbene taluni suoi atti e comportamenti siano produttivi di effetti giuridici; ciò comporta che di regola l'esercizio dei diritti e la difesa nel processo avviene attraverso il meccanismo della rappresentanza, affidata ai genitori o ad un tutore. Tuttavia, nei giudizi che riguardano la relazione familiare, può delinearsi un conflitto di interessi tra i genitori ed il minore: conflitto *in re ipsa*, ove si tratti di un giudizio di decadenza dalla responsabilità genitoriale (Cass. n. 40490/2021; Cass. n. 5256/2018; Cass. n. 4994/2022) oppure conflitto la cui sussistenza viene in concreto ravvisata dal giudice.

Il D.lgs. 149/2022, introducendo nel codice di procedura civile l'art 473-bis.8 ha specificato, in relazione alla posizione del minore, il principio dato dall'art. 78 c.p.c., già in precedenza ritenuto principio generale applicabile a tutti casi di conflitto di interessi (Corte Cost. 83/2011), chiarendo che il curatore deve essere nominato non solo nelle ipotesi specificamente previste e tipizzate (procedimenti ex artt. 330 e 403 c.c. nonché ex art. 2 e segg. legge 184/1983) ma anche quando, con accertamento caso per caso, i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore, nonché quando lo richieda lo stesso minore se ha compiuto gli anni quattordici.

Si conferma e si recepisce così, in un testo normativo, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nei giudizi *de potestate* e in genere nei giudizi in cui il minore è parte in senso formale ed è prescritta la difesa tecnica, è necessario nominargli un curatore speciale, che ne rappresenti autonomamente ed in modo indipendente gli interessi; nei giudizi



di affidamento, ove non emerga in concreto il conflitto di interessi e la inadeguatezza dei genitori alla rappresentanza processuale, la partecipazione del minore si realizza tramite il diritto di ascolto, se il minore è maggiore di dodici anni o comunque capace di discernimento (Cass. civ. 1471/2021; Cass. 7734/2022).

4.2.- Nel procedimento per decadenza della responsabilità genitoriale al minore deve quindi essere nominato un curatore speciale, fin dall'inizio dell'apertura del procedimento, non solo quando la decadenza sia chiesta dal Pubblico ministero nei confronti di entrambi i genitori, ma anche quando la domanda sia proposta da un genitore nei confronti dell'altro (Cass. n. 1957/2016 e la già citata Cass. n. 5256/2018).

4.3.- La violazione di questa regola processuale comporta la rimessione della causa alla Corte d'appello e non al primo giudice, essendo ormai superato il diverso orientamento espresso da questa Corte nel 2021, dovendosi conciliare le esigenze di rappresentanza e difesa del minore con quelle di celerità della decisione e potendo la Corte d'appello conoscere pienamente delle questioni che attengono all'affidamento del minore. Il giudice di appello deve pertanto procedere, in tali casi, a norma dell'art. 354, comma 4, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro compimento in assenza della partecipazione necessaria del curatore speciale del minore (Cass. n. 7734/2022; n. 2829/2023; Cass. 25073/2024).

4.4.- E' la stessa peculiarità della decisione da adottare che impone questa soluzione.

I giudizi di responsabilità genitoriale riguardano la relazione familiare, che muta e si trasforma nel corso del tempo, nonché diritti personalissimi degli interessati.

L'idoneità genitoriale, così come il miglior interesse del minore, vanno valutati all'attualità e in chiave prognostica



dovendosi assicurare l'interesse del minore a vivere e crescere in ambiente armonioso e a mantenere rapporti con entrambi i genitori, salvo che questi siano inadeguati. Al tempo stesso, bisogna assicurare che i genitori possano svolgere compiutamente la loro funzione parentale, connotata da diritti e doveri, ricevendo a tal fine, ove necessario, un adeguato supporto dalle istituzioni.

Da rilevare, inoltre, che questi processi sono connotati, tanto in primo che in secondo grado, da ampi poteri officiosi da parte del giudice, che deve verificare con tutti gli strumenti a sua disposizione quali scelte realizzino adeguatamente il miglior interesse del minore, non operano le preclusioni proprie del giudizio ordinario e i fatti nuovi possono -e devono- farsi valere all'interno dello stesso giudizio; inoltre che il giudice d'appello ha il potere-dovere di procedere alla rinnovazione degli atti nulli (art. 354 comma 4 c.p.c.).

Di conseguenza, la regressione al primo grado di giudizio per difetto di rappresentanza del minore non apporterebbe alcun beneficio concreto per il minore e potrebbe invece determinare un pregiudizio, appesantendo inutilmente i tempi della decisione, così violando non solo la regola della ragionevole durata del processo posta dall'art. 111 Cost. ma anche l'art. 7 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996 (ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77), che impone alla autorità giudiziaria nei procedimenti che interessano un minore, di agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo.

4.5.- Ciò permesso, si osserva che il principio, già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in caso di omessa nomina del curatore speciale del minore si determina una nullità che comporta il rinvio al giudice d'appello e non al giudice di primo grado, principio che qui va ribadito per le ragioni sopra



precisate, comporta un ulteriore corollario, che può così enunciarsi:

In tema di giudizi sulla responsabilità genitoriale, dovendosi conciliare le esigenze di difesa e di rappresentanza del minore con quelle di particolare celerità del procedimento e dovendosi valutare alla attualità il miglior interesse del minore stesso, ove quest'ultimo sia stato adeguatamente rappresentato nel giudizio d'appello, l'eventuale difetto di rappresentanza nel giudizio di primo grado per omessa o tardiva nomina del curatore speciale è irrilevante, e salvo che non venga enunciato uno specifico e concreto pregiudizio idoneo a viziare anche la decisione di secondo grado.

4.5.- Nel caso di specie, è pacifico che nel giudizio in Corte d'appello il minore sia stato rappresentato sin dall'inizio dal nominato curatore avvocato [REDACTED] che si è costituito proponendo anche un reclamo incidentale, e dichiarando di avere avuto più colloqui con il minore; inoltre il minore, nel giudizio di primo grado, è stato più volte ascoltato ed era rappresentato da due mesi quando la causa è stata assunta in decisione e pertanto il curatore aveva avuto la possibilità di esaminare tutti gli atti, comprese le relazioni dei servizi socio sanitari, e di sottoporre al decidente ciò riteneva necessario a difesa dell'interesse del minore prima della decisione, alla cui comunicazione egli ha avuto diritto. Proposta l'impugnazione, la Corte di merito ha riesaminato *funditus* la situazione del minore, rappresentato in quel grado di giudizio da un terzo imparziale sin dall'inizio, valutando l'intera questione e peraltro escludendo che si fosse verificato in concreto un pregiudizio per il minore.

Deve pertanto escludersi la rilevanza dell'errore procedimentale commesso dal giudice di primo grado che ha solo tardivamente nominato il curatore del minore.





5.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione di norme della l. n. 184 del 1983, art. 1, come modificato dalla l. n. 149 del 2001 per avere la Corte d'appello di Salerno, con il proprio decreto confermativo dell'affidamento del minore all'ente e del suo collocamento etero familiare, negato al minore il diritto di crescere e di essere educato nella propria famiglia, senza indagare, nella misura necessaria, in relazione al rispetto di tale diritto. Il ricorrente deduce che l'adozione del provvedimento impugnato, anche in considerazione delle gravi conseguenze che comporta, quale un ulteriore cambio di collocazione del minore, imponeva quantomeno un approfondimento sulla effettiva capacità genitoriale del padre che di certo non poteva essere valutata esclusivamente sulla scorta di dichiarazioni rese dai responsabili del centro polifunzionale, bensì ricorrendo solo ad una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se il padre del minore avesse la capacità in relazione al rispetto di tale diritto e ad accertare l'inidoneità della madre a svolgere il ruolo genitoriale. Anche perché, di fatto, i comportamenti disfunzionali del minore si erano verificati esclusivamente in occasione della sua permanenza presso il centro e giammai nei tempi trascorsi con il padre.

6.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere motivato in maniera apparente circa la sussistenza dei presupposti per la sospensione della responsabilità. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello, nel confermare la decisione del Tribunale minorile si sia limitata a richiamare le ragioni fattuali e giuridiche sottese a detto provvedimento, mentre una consulenza tecnica d'ufficio avrebbe senz'altro consentito di svolgere i necessari approfondimenti. E' mancata un'indagine approfondita circa l'idoneità del padre a



svolgere il proprio ruolo ed è stato deciso un ulteriore cambiamento per il minore in mancanza dei presupposti di legge senza tenere davvero in considerazione la tutela del suo superiore interesse e senza valutare che, in una situazione così delicata, l'ennesimo cambiamento può essere per il minore solo fonte di un ulteriore trauma e di grosso pregiudizio.

7.- - I motivi quarto e quinto possono esaminarsi congiuntamente, trattandosi di censure collegate e che condividono lo stesso profilo di inammissibilità atteso che sono essenzialmente censure di merito che sollecitano un riesame del giudizio di fatto reso dal giudice d'appello.

E' infatti riservato al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

Si deve peraltro rilevare che disporre (o meno) consulenza tecnica d'ufficio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. n.18540/2024) e che la sentenza d'appello può essere motivata *per relationem* a quella di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate dalla decisione appellata ( Cass. n.7050/2024).

Nel provvedimento impugnato le ragioni della decisione sono adeguatamente esposte evidenziandosi, in termini oggettivi, la



grave condotta pregiudizievole posta in essere dai genitori, valutata anche alla luce dei rilievi propostati dalle parti; in tal modo rendendo una valutazione critica autonoma dei fatti emergenti dalla istruttoria ma che giunge alle stesse conclusioni del giudice di primo grado.

7.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta la nullità del provvedimento 360 c.p.c. n. 4 e n. 5 per mancata, insufficiente, e contraddittoria motivazione in ordine alla tardiva nomina del curatore speciale. Secondo il ricorrente la motivazione è palesemente contraddittoria perché la Corte, pur riconoscendo la tardività della nomina del curatore speciale, ha asserito che non vi è prova del pregiudizio arrecato al minore, pregiudizio che, per consolidata giurisprudenza è *in re ipsa*, non avendo il minore al contempo potuto avvalersi neppure della difesa tecnica in un anno di processo, a fronte di una situazione di conclamata conflittualità tra i genitori.

Il motivo è inammissibile.

Richiamato quanto sopra esposto e ribadito che nei giudizi *de potestate* ad essere *in re ipsa* è il conflitto e non il pregiudizio che deriva dalla tardiva nomina del curatore, deve rilevarsi che la censura veicola, tramite il rilievo della nullità per tardiva nomina del curatore, ulteriori censure di merito, che come sopra detto, sono inammissibili a fronte di un giudizio in punto di fatto congruamente motivato dal giudice d'appello.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione delle controparti.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del



ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 03/12/2024.

Il Presidente  
MARIA ACIERNO

